



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52561/2015 promossa da:

COND. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] VIA [REDACTED] MILANO; con elezione di domicilio in
VIA [REDACTED] MILANO presso l'avvocato suddetto

ATTORE

Contro

[REDACTED] [REDACTED] (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e con elezione di domicilio in VIA
[REDACTED] MILANO [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato suddetto

[REDACTED] [REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED].
TRIBUNALE DI [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati depositati in via telematica.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il condominio di via [redacted] Milano, sulla premessa che lo Studio [redacted] era stato nominato amministratore del condominio con delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 14.1.2014 e che giusta successiva delibera del 29.9.2014 era stato sostituito dal geometra [redacted] e sull'allegazione dell'ammancio della somma di euro [redacted] relativa a debiti maturati dal condominio nei confronti della ditta [redacted] (euro [redacted]) e per il TFR del portiere (euro [redacted]), che il condominio si era accollato, ha convenuto in giudizio lo Studio [redacted] e [redacted] socio unico dello studio a partire dal 5.5.2014 ed illimitatamente responsabile dei debiti della società a norma dell'art. 2462 comma 2° c.c., chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento della somma di euro [redacted] e di quella diversa di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito, ed al risarcimento dei danni patiti dal condominio, anch'essi maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito.

I convenuti si sono difesi eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per essere amministratore del condominio il [redacted] e non la società convenuta. Nel merito hanno contestato la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata dal condominio, non risultando dimostrata la sottrazione e/o distrazione di somme dal conto corrente condominiale da parte dei convenuti, ed hanno eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2462 comma 2° c.c. invocato dal condominio, trovando tale disposizione normativa applicazione solo in caso di "insolvenza della società" e con riferimento alle obbligazioni sorte nel periodo in cui il convenuto [redacted] era unico detentore delle quote sociali, condizioni entrambe non dimostrate. Hanno concluso per il rigetto della domanda proposte dal condominio con vittoria di spese.

In corso di causa hanno sollevato eccezione di improcedibilità del giudizio per non avere il condominio dato corso tempestivamente alla mediazione obbligatoria, non avendo proposto la domanda di mediazione entro il termine assegnato dal giudice.

Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 17.7.2017 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1 - E' infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della causa per tardiva introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Essendo la causa soggetta a mediazione obbligatoria e non avendo le parti esperito la mediazione prima di introdurre il giudizio, all'udienza del 9.3.2016 il giudice, in applicazione del disposto di cui all'art. 5 D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, ha assegnato il termine di giorni 15 per l'introduzione della mediazione. Essendo il termine scaduto il 24.3.2017, la domanda di mediazione è stata presentata il 31.3.2017 ed il procedimento è stato esperito con esito negativo, non avendovi i convenuti partecipato.

Avuto riguardo alla formulazione letterale del disposto legislativo (art. 5 D.Lgs 28/2010) ed alla ratio della norma, deve ritenersi che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione sia un termine ordinatorio, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine, e che il suo mancato rispetto non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale, purchè la mediazione sia stata esperita, essendo la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale prevista per il caso di mancato esperimento della mediazione e non per il suo esperimento in ritardo, dovendosi dare prevalenza, avuto riguardo alla ratio della disposizione normativa, all'effetto



sostanziale del suo espletamento (cfr da ultimo Tribunale Roma 14185/2016; Corte Appello Milano 28.6.2016; Trib. Milano 27.6.2015).

2 - La domanda proposta dal condominio è infondata e va respinta per le ragioni di seguito espresse.

A - Il condominio ha agito nei confronti della società [redacted] sul presupposto che quest'ultima sia stato nominato amministratore del condominio con delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 14.1.2014.

Non è provato che la società convenuta sia stata mai nominata amministratrice del condominio.

A sostegno della legittimazione passiva della società convenuta il condominio ha prodotto una copia dattiloscritta del verbale dell'assemblea condominiale del 14.1.2014 nel quale si legge, con riferimento al punto dell'ordine del giorno relativo alla nomina dell'amministratore, che "L'assemblea all'unanimità nomina lo Studio Amministrativo [redacted] con un emolumento annuo di euro [redacted] Iva compresa ". Viceversa nel verbale cartaceo redatto manualmente in sede assembleare e sottoscritto dal segretario [redacted] e dal presidente [redacted] si legge che l'assemblea " riconferma l'amministratore all'unanimità ". Essendo il precedente amministratore il rag. [redacted], come da delibera di nomina del 9.11.2012, la conferma del precedente amministratore comporta la nomina del [redacted] persona fisica e non della società.

Il contenuto e la veridicità di tale ultimo verbale non è contestato dal condominio (cfr p. 1 della memoria ex art. 183 n.3 c.p.c.) che anzi ha riconosciuto che la versione "ufficiale" del verbale assembleare (quella successiva dattiloscritta e modificativa di quella originaria) "stravolgeva la volontà (espressa all'unanimità) dell'assemblea, attribuendo sostanzialmente l'incarico, in luogo del reg. [redacted], nella sua qualità di Socio Unico dello Studio Amministrativo [redacted] " (cfr p. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c.). Dunque è pacifico che l'assemblea condominiale ha deliberato di conferire il mandato di amministratore al [redacted] persona fisica e non alla società. La spiegazione fornita dal condominio di tale alterazione della volontà assembleare, oltre a non dimostrare la legittimazione passiva della società convenuta, non è neppure coerente le emergenze documentali. Spiega infatti il condominio che " il rag. [redacted] non poteva essere nominato amministratore, dal momento che, come risulta dalla visura camerale, il dott. [redacted] era socio unico dal 5 maggio dello [redacted], del quale pertanto il rag. [redacted] non faceva più parte " (cfr p. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c.) e che, tale essendo la situazione, "o si annullava l'assemblea convocandone una nuova, oppure si ricorreva all'escamotage di nominare lo Studio ". La spiegazione contrasta con le emergenze documentali, posto che dalla visura camerale della società convenuta risulta che solo in data 5.5.2014 il [redacted] è diventato socio unico della società convenuta, mentre al momento della nomina alla carica di amministratore (assemblea del 14.1.2014), il rag. [redacted] era presidente del consiglio di amministrazione della società convenuta, dunque non vi era alcuna necessità di alterare il verbale assembleare. Non solo la spiegazione fornita dal condominio presuppone che sia stata investita dell'amministrazione la società convenuta, laddove l'incarico è stato conferito alla persona fisica del rag. [redacted].

In favore della società convenuta è stato corrisposto l'emolumento per l'attività svolta (cfr fatture 11 e 20/2014), tuttavia ciò non basta a dimostrare la legittimazione passiva della società, non essendo quest'ultima stata investita dall'assemblea condominiale.

B - Per completezza si osserva che, anche superando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, manca la prova dell'imputabilità ai convenuti degli ammanchi denunciati dal condominio.

Il periodo di gestione al quale vengono imputate le condotte che avrebbero portato alla sottrazione/distrazione delle somme oggetto della domanda di condanna spesa in giudizio è quello che intercorre tra il 14.1.2014 ed il 29.9.2014.



Assume il condominio che la società convenuta ed il socio unico [redacted] sarebbero responsabili dell'ammanco di euro [redacted], che avrebbe determinato il debito nei confronti di [redacted] (società fornitrice del riscaldamento) per euro [redacted] e quello relativo al TFR del custode per euro [redacted], debiti che il condominio si è dovuto accollare con il pagamento di rate extra.

Dalle stesse allegazioni del condominio e dalla produzione documentale in atti si evince che, essendo la gestione riferita alla società convenuta limitata al periodo intercorso tra il 14.1.2014 ed il 29.9.2014, l'ammanco denunciato è riferibile ad un periodo molto più ampio.

Infatti, avendo l'esercizio condominiale decorrenza da luglio a luglio, la ricostruzione contabile effettuata dal condominio prende a riferimento, quanto all'attivo, il conguaglio dell'esercizio 2012/2013, le fatture pagate nell'esercizio 2013/2014 e quelle pagate nell'esercizio 2014/2015 e quanto al passivo, gli incassi per la gestione 2013/2014, gli incassi per la prima rata dell'esercizio 2013/2014, l'accantonamento del TFR al 30.6.2013, il deposito cauzionale del contratto di locazione e le somme incassate a titolo di canoni locazione (riferiti al contratto stipulato dal rag. [redacted]), eccedendo ampiamente il periodo di gestione riferito alla società convenuta. Ciò è confermato dal verbale dell'assemblea condominiale del 23.10.2014, di poco successiva alla nomina del nuovo amministratore geometra [redacted] (29.9.2014), nella quale si indicava che il debito relativo al TFR era stato calcolato in euro [redacted] al 31.12.2013, dunque con riferimento ad un periodo anteriore a quello asseritamente coperto dalla gestione in capo alla società convenuta, parimenti il debito nei confronti della ditta [redacted] era stato indicato nella somma di euro [redacted] alla data dell'assemblea. Quest'ultimo debito è certamente riferibile alla gestione precedente, in capo all'amministratore [redacted] persona fisica, come dimostrato dalla scrittura privata sottoscritta tra quest'ultimo e la società [redacted] in data 9.10.2013, con la quale il condominio, rappresentato dal predetto amministratore, riconosceva il debito nella misura di euro 64.031,21 e le parti convenivano un piano di rientro del debito (cfr doc. 7 del condominio).

Del resto lo stesso legale del condominio con missiva in data 26.4.2017 (prodotta dal condominio in sede di precisazione delle conclusioni con formulazione di contestuale istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2° c.p.c. per trattarsi documento successivo all'udienza del 24.1.2017), inviata all'avvocato [redacted], legale della società [redacted], cui il rag. [redacted] aveva ceduto il credito vantato nei confronti del condominio, imputava i prelievi indebitamente effettuati sul conto corrente condominiale al [redacted] persona fisica.

Per tutte le ragioni esposte vanno respinte le domande proposte dal condominio.

3 – Le spese processuali vengono poste a carico del condominio in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:

respinge tutte le domande proposte dal condominio di via Invernizzi n. 1/3 a Milano;
condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, che liquida in euro [redacted] per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano, 13 novembre 2017

Il Giudice
dott. Caterina Spinnler

